

Speciale

SPECCHI RETROVISORI PER VEICOLI

Tutto quello che c'è da sapere sui: *“Dispositivi per la visione indiretta”*


* di Franco MEDRI

Con il termine “*Dispositivi per la visione indiretta*” (c.d. specchi retrovisori) la Direttiva 2003/97/CE del 10 novembre 2003 (recepita dal Decreto 19 novembre 2004) ha definito i “*dispositivi che permettono di osservare la zona di traffico adiacente al veicolo che non è possibile osservare mediante visione indiretta. Può trattarsi di specchi convenzionali o di dispositivi a telecamera e monitor o di altro tipo capaci di presentare al conducente informazioni sul campo di visibilità indiretta*”. Per quanto riguarda gli specchi da installare sui veicoli delle categorie M1, M2, M3, N1, N2 e N3, si rappresenta che gli stessi sono classificati come segue:

- categoria **I**: retrovisori interni;
- categorie **II** e **III**: retrovisori esterni principali;
- categoria **IV**: specchi esterni quadrangolari;
- categoria **V**: specchi esterni di accostamento;
- categoria **VI**: specchi anteriori.

Gli specchi sono montati in modo da offrire al conducente, seduto sul sedile nella normale posizione di guida, una visione chiara della strada dietro, a lato (o ai lati) e davanti del veicolo.


Il campo di visibilità del **retrovisore interno** (categoria I) deve essere tale che il conducente possa vedere almeno una parte della strada piana e orizzontale centrata sul piano verticale longitudinale mediano del veicolo, da una distanza di **metri 60** dietro i suoi punti oculari fino all'orizzonte su una larghezza di **metri 20** (laddove vi sono limitazioni sono obbligatori **2 specchi retrovisori esterni**).



Il campo di visibilità del **retrovisore esterno principale** (categoria II) sul lato del conducente deve essere tale che possa vedere almeno una parte di strada piana e orizzontale larga **metri 5**, delimitata dal piano parallelo al piano verticale longitudinale mediano che passa per il punto più esterno del veicolo sul lato del conducente e che si estende da **metri 30** dietro i punti oculari del conducente fino all'orizzonte. Il conducente deve inoltre poter cominciare a vedere la strada su una larghezza di metri 1, delimitata dal piano parallelo al piano verticale

longitudinale mediano che passa per il punto più esterno del veicolo, a partire da **metri 4** dietro il piano verticale che passa per i suoi punti oculari.

Il campo di visibilità del **retrovisore esterno principale** (categoria II) sul lato del passeggero deve essere tale che il conducente possa vedere una parte di strada piana e orizzontale larga **metri 5**, delimitata sul lato del passeggero dal piano parallelo al piano verticale longitudinale mediano del veicolo che passa per il punto più esterno del veicolo sul lato del passeggero e che si estende da **metri 30** dietro i punti oculari del conducente fino all'orizzonte. Il conducente deve inoltre poter cominciare a vedere la strada su una larghezza di metri 1, delimitata dal piano parallelo al piano verticale longitudinale mediano che passa per il punto più esterno del veicolo, a partire da **metri 4** dietro il piano verticale che passa per i suoi punti oculari.



I dispositivi per la visione indiretta devono avere caratteristiche tali da permettere di osservare un oggetto critico all'interno del campo di visibilità descritto tenendo conto della percezione critica.

NOTA: Si precisa che per gli **specchi retrovisori esterni** delle categorie III, IV, V e VI il campo di visibilità è diverso.

CATEGORIA VEICOLI	RETROVISORE INTERNO	SPECCHI ESTERNI				
	Retrovisore interno Categoria I	Retrovisore principale (grande) Categoria II	Retrovisore principale (piccolo) Categoria III	Specchio grandangolare Categoria IV	Specchio di accostamento Categoria V	Specchio anteriore Categoria VI
M1	<p>Obbligatorio Tranne quando lo specchio non consente visibilità verso la parte retrostante</p> <p>Facoltativo Se lo specchio non consente visibilità verso la parte retrostante</p>	Facoltativo	<p>Obbligatorio 1 sul lato del conducente e 1 sul lato del passeggero.</p> <p>In alternativa è consentito il montaggio di specchi della categoria II</p>	<p>Facoltativo 1 sul lato del conducente e/o 1 sul lato del passeggero</p>	<p>Facoltativo 1 sul lato del conducente e 1 sul lato del passeggero (entrambi devono essere montati ad almeno 2 m dal suolo)</p>	<p>Facoltativo (deve essere montato ad almeno 2 m dal suolo)</p>
M2	<p>Facoltativo (nessuna prescrizione per il campo di visibilità)</p>	<p>Obbligatorio 1 sul lato del conducente e 1 sul lato del passeggero</p>	Non consentito	<p>Facoltativo 1 sul lato del conducente e/o 1 sul lato del passeggero</p>	<p>Facoltativo 1 sul lato del conducente e 1 sul lato del passeggero (entrambi devono essere montati ad almeno 2 m dal suolo)</p>	<p>Facoltativo (deve essere montato ad almeno 2 m dal suolo)</p>
M3	<p>Facoltativo (nessuna prescrizione per il campo di visibilità)</p>	<p>Obbligatorio 1 sul lato del conducente e 1 sul lato del passeggero</p>	Non consentito	<p>Facoltativo 1 sul lato del conducente e/o 1 sul lato del passeggero</p>	<p>Facoltativo 1 sul lato del conducente e 1 sul lato del passeggero (entrambi devono essere montati ad almeno 2 m dal suolo)</p>	<p>Facoltativo (deve essere montato ad almeno 2 m dal suolo)</p>

N1	Obbligatorio Tranne quando lo specchio non consente visibilità verso la parte retrostante	Facoltativo	Obbligatorio 1 sul lato del conducente e 1 sul lato del passeggero. In alternativa è consentito il montaggio di specchi della categoria II	Facoltativo 1 sul lato del conducente e/o 1 sul lato del passeggero.	Facoltativo 1 sul lato del conducente e 1 sul lato del passeggero (entrambi devono essere montati ad almeno 2 m dal suolo)	Facoltativo (deve essere montato ad almeno 2 m dal suolo)
	Facoltativo Se lo specchio non consente visibilità verso la parte retrostante					

CATEGORIA VEICOLI	RETROVISORE INTERNO	SPECCHI ESTERNI				
	Retrovisore interno Categoria I	Retrovisore principale (grande) Categoria II	Retrovisore principale (piccolo) Categoria III	Specchio grandangolare Categoria IV	Specchio di accostamento Categoria V	Specchio anteriore Categoria VI
N2 ≤ 7,5 t	Facoltativo (nessuna prescrizione per il campo di visibilità)	Obbligatorio 1 sul lato del conducente e 1 sul lato del passeggero.	Non consentito	Obbligatorio Per entrambi i lati se può essere installato uno specchio di categoria V Opzionale Per entrambi i lati se non può essere installato uno specchio di categoria V	Obbligatorio 1 dal lato del passeggero Opzionale Dal lato del conducente (entrambi devono essere installati ad almeno 2 m dal terreno) Vi può essere un margine di tolleranza di + 10 cm	Facoltativo 1 specchio anteriore (deve essere montato ad almeno 2 m dal suolo)
N2 > 7,5 t	Facoltativo (nessuna prescrizione per il campo di visibilità)	Obbligatorio 1 sul lato del conducente e 1 sul lato del passeggero	Non consentito	Obbligatorio 1 sul lato del conducente e 1 sul lato del passeggero	Obbligatorio 1 dal lato del passeggero Facoltativo 1 sul lato del conducente (entrambi devono essere montati ad almeno 2 m dal suolo).	Obbligatorio 1 specchio anteriore (deve essere montato ad almeno 2 m dal suolo)
N3	Facoltativo (nessuna prescrizione)	Obbligatorio 1 sul lato del conducente e	Non consentito	Obbligatorio 1 sul lato del conducente e	Obbligatorio, 1 dal lato del passeggero	Obbligatorio 1 specchio anteriore

	per il campo di visibilità)	1 sul lato del passeggero		1 sul lato del passeggero	Facoltativo 1 sul lato del conducente (entrambi devono essere montati ad almeno 2 m dal suolo)	(deve essere montato ad almeno 2 m dal suolo)
--	-----------------------------	---------------------------	--	---------------------------	---	---

La Direttiva 97/24/CE del 17 giugno 1997 (recepita dal Decreto 23 marzo 2001) ha definito i “**Retrovisori**” dei veicoli a motore a due o a tre ruote come “*dispositivi diversi da un sistema ottico complesso quale un periscopio, destinato a consentire una buona visibilità verso le parti posteriori del veicolo*”. I retrovisori devono essere montati in modo da consentire al conducente seduto sul sedile nella normale posizione di guida di controllare la zona retrostante ed il lato o i lati del veicolo. Quando il bordo inferiore di un retrovisore esterno è situato a meno di **metri 2** dal suolo con il veicolo a carico corrispondente alla massa massima tecnicamente ammissibile, detto retrovisore non deve sporgere di oltre **metri 0,20** rispetto alla larghezza del veicolo non munito di retrovisore. Per quanto riguarda i retrovisori da installare sui veicoli a motore a due o tre ruote, si rappresenta che gli stessi sono classificati come segue:

- categoria **I**: retrovisori interni;
- categoria **L**: retrovisori esterni, detti “principali”.

NUMERO MINIMO OBBLIGATORIO DI RETROVISORI PER I VEICOLI NON CARROZZATI	
Ciclomotore	1
Motociclo	2
Triciclo	2

NUMERO MINIMO OBBLIGATORIO DI RETROVISORI PER VEICOLI CARROZZATI		
Categoria di veicolo	Revisore interno Categoria I	Retrovisore/i esterno/i principale/i Categoria L

Ciclomotore a tre ruote (<i>compreso quadriciclo leggero e triciclo</i>)	<p style="text-align: center;">1</p> <p>(il retrovisore interno non è richiesto se non è assicurato il campo di visibilità della strada piana e orizzontale centrata sul piano verticale longitudinale mediano del veicolo che si estende da metri 60 dietro i suoi punti oculari fino all'orizzonte su una larghezza di metri 20)</p>	<p>1 se esiste il retrovisore esterno</p> <p>2 se non esiste il retrovisore esterno</p>
--	---	---

NOTA: nel caso in cui sia montato un solo retrovisore esterno, questo deve essere installato sul lato sinistro del veicolo negli Stati membri con circolazione a destra, sul lato destro del veicolo negli Stati membri con circolazione a sinistra.

PRESCRIZIONI GENERALI NAZIONALI

La regola generale dettata dalla Legge 27 dicembre 1973, n. 942 ha prescritto l'obbligo di un dispositivo retrovisore esterno sul lato sinistro, dal **01 gennaio 1977**, **su tutti gli autoveicoli ed i veicoli con più di due ruote muniti di cabina** (*il traino di caravan e TATS richiede due dispositivi retrovisori esterni di cui uno per lato*).

Obbligo di un dispositivo retrovisore esterno sul lato sinistro dal **18 luglio 1986** (vedi Legge 11.01.1986, n. 3):

- **su tutti i ciclomotori;**

Obbligo di due dispositivi retrovisori esterni dal **18 luglio 1986** (vedi Legge 11.01.1986, n. 3):

- **su tutti i motocicli** (*per i motocicli omologati dal 18.07.1986 al 10.06.2001 erano prescritti due dispositivi retrovisori, di cui uno per lato, solo se la velocità massima per costruzione è superiore a 100 km/h; mentre prima del 18.07.1986 era sufficiente un solo retrovisore*);

SANZIONI: la mancanza del dispositivo retrovisore quando prescritto è sanzionata dall'art. **72**, comma **13**, del Codice della Strada che prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa di € 80,00.

*** Sostituto Commissario della Polizia Stradale**